

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 143**

**OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di adeguamento ed ammodernamento dell'Asilo Nido di infanzia sito in Viale Accademie Vibonesi del Comune di Vibo Valentia – Piano di Azione e Coesione – Secondo Riparto.**

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 01 (uno) del mese di giugno presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il sig. Mario Pasceri, (codice fiscale PSC MRA 67H30 I058S), nato a San Nicola da Crissa (VV), il 30 giugno 1967 e residente in San Nicola da Crissa (VV), via Roma, n. 43, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società in accomandita semplice, “Pasceri Nicola s.a.s.” di Pasceri Vincenzo, con sede legale in San

Nicola da Crissa (VV), via Roma, n. 43 (partita IVA 02423380795), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia, in data 21 maggio 2001, con il numero R.E.A. 155798, nominato con atto del 12 gennaio 2012, giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia, in data 09 marzo 2017 e depositato agli atti; Società che, nel prosieguo dell'atto, sarà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile n. 75 del 02 febbraio 2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento ed ammodernamento dell'Asilo Nido di infanzia sito in Viale Accademie Vibonesi del Comune di Vibo Valentia – P.A.C. – Secondo Riparto, redatto dall'ing. Michele D'Amico, dell'importo complessivo di €. 121.935,00 (euro centoventunomilanove centotrentacinque/00), di cui €. 77.036,90 (euro settantasettemilatrentasei/90) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed €. 2.709,82 (euro duemilasette centonove/82) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con la stessa determinazione del Settore 5 n. 75 del 02 febbraio 2017, è stata indetta una procedura negoziata, preceduta da indagine di mercato, mediante consultazione di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi

dell'art. 95, comma 4, del medesimo decreto;

- che con verbale di gara del 06 marzo 2017, i lavori anzidetti, sono stati aggiudicati, in via provvisoria, all'impresa Pasceri Nicola s.a.s. di Pasceri Vincenzo, che ha offerto un ribasso del 29,112%;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile n. 327 del 21 marzo 2017, è stato omologato il verbale di gara succitato e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, in favore dell'Appaltatore, per l'importo complessivo di €. 57.319,74 (euro cinquantasettemilatrecentodiciannove/74) oltre IVA, così suddiviso:

- €. 54.609,92 (euro cinquantaquattromilaseicentonove/92) per lavori al netto del ribasso del 29,112%;

- €. 2.709,82 (euro duemilasettecentonove/82) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., posseduti dall'Appaltatore e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che, stante l'urgenza, in data 06 aprile 2017, il Direttore dei Lavori, ing. Michele D'Amico, ha provveduto alla consegna dei lavori di che trattasi, sotto riserva di legge, attenendosi alle prescrizioni di cui agli ex artt. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010, a mezzo verbale sottoscritto dalle parti, con avvio dei lavori a far data 06.04.2017;

- che con determinazione del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile n. 456 del 18 aprile 2017, si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva

efficace dei lavori, oggetto del presente contratto, in favore dell'Appaltatore;

- che la spesa complessiva per la realizzazione di tali interventi, finanziata con i fondi (P.A.C.) – Secondo Riparto, risulta registrata al Capitolo 9760 - Missione 12 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 04 - Bilancio 2017 (residui 2015), impegno 557;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto, in data 01.02.2017, il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 33 e seguenti del D. P. R. 207/2010 e s.m.i;
- che il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, viene prorogato per ulteriore 20 (venti) giorni; giusta determinazione dirigenziale n. 539 del 08.05.2017;
- che durante il corso dei lavori, è scaturita la necessità di eseguire lavorazioni non prevedibili nella fase progettuale;
- che per tali interventi, il Direttore dei lavori, ha redatto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una perizia di variante tecnica e suppletiva, vistata dal RUP, a seguito della quale il nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso del 29,112% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, è salito ad €. 59.756,37 (euro cinquantanovemilasettecentocinquantasei/37), con un conseguente aumento per nuovi lavori e oneri per la sicurezza di €. 2.436,63 (euro duemilaquattrocentotrentasei/63), oltre IVA di legge;
- che detta perizia, approvata con determinazione del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile, n. 603 del 18 maggio 2017, comporta n. 11 nuovi prezzi;
- che i prezzi applicati sono quelli indicati nel verbale di concordamento

nuovi prezzi del 18 maggio 2017, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 29,112%;

- che detti lavori di perizia non comportano maggiori oneri per il Comune, in quanto la maggiore spesa rispetto all'importo originario, trova copertura nella somma stanziata nel quadro economico di progetto ed il termine per l'esecuzione dei lavori, previsto per il 26 maggio 2017, rimane invariabile;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153 del 2014, relative all'Appaltatore, richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vibo Valentia, con nota prot. d'ingresso n° 10549 del 09 marzo 2017;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INPS n. 6268388, regolare certificato DURC, con scadenza 18 luglio 2017;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 12/3/1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente contratto, sono depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in

formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte dell'atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Computo Metrico Estimativo, che allo stesso sono allegati in formato digitale.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale rappresentante dell'impresa, sig. Vincenzo Pasceri, ha dichiarato che la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale

abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento dei lavori di adeguamento ed ammodernamento dell'Asilo Nido di infanzia sito in Viale Accademie Vibonesi del Comune di Vibo Valentia – Piano di Azione e Coesione – Secondo Riparto.

All'Appaltatore viene affidata, inoltre, la realizzazione dei nuovi lavori previsti nella perizia di variante tecnica suppletiva, approvata con determinazione dirigenziale n. 603 del 18 maggio 2017.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il presente appalto è dato a “Corpo”.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto inclusa la perizia di variante tecnica e suppletiva, è fissato in complessivi €. 59.756,37 (euro cinquantanovemilasettecento cinquantasei/37) oltre IVA di legge, così suddiviso:

- €. 56.954,47 (euro cinquantaseimilanovecentocinquantaquattro/47) per lavori al netto del ribasso del 29,112%;

- €. 2.801,90 (euro duemilaottocentouno/90) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l’Appaltatore espressamente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all’Appaltatore l’immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell’accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E46J15001850001 e il codice CIG 69611277B8 assegnati all’intervento.

**ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, presso il Banco di Napoli – Filiale di Serra san Bruno (VV) -



Codice IBAN: IT 74L0101042740100000001958

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato, sono i sigg.:

- Mario Pasceri, nato a San Nicola da Crissa (VV), il 30 giugno 1967 (codice fiscale PSC MRA 67H30 I058S);

- Vincenzo Pasceri, nato a San Nicola da Crissa (VV) il 29 settembre 1953 (codice fiscale PSC VCN 53P29 I058K);

giusta dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'impresa, sig. Vincenzo Pasceri, in data 24 maggio 2017.

#### **ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni ed alle modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con determinazione del Dirigente del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile n. 75 del 02 febbraio 2017 e composto dagli elaborati progettuali di seguito elencati:

#### **ELENCO ELABORATI**

- Relazione Tecnica
- Inquadramento Territoriale
- Stato di fatto - Piante, Prospetti e Sezioni
- Stato di progetto - Piante, Prospetti e Sezioni
- Stato di progetto – interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche
- Stato di progetto – Particolari Costruttivi
- Stato di progetto – Sistemazione area destinata al Gioco
- Stato di progetto - Abaco degli infissi
- Stato di progetto – Carpenteria Strutture

- Computo metrico estimativo

- Elenco prezzi

- Analisi dei prezzi

- Incidenza della mano d'opera

- Incidenza della sicurezza

- Manuale d'uso e manutenzione

- Quadro economico

- Capitolato speciale d'appalto

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad eseguire i nuovi lavori derivanti dalla perizia di variante agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed ai seguenti elaborati tecnici che compongono la perizia di variante di che trattasi:

- Relazione Tecnica

- Computo metrico ed Elenco prezzi

- Quadro Economico

- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

- Elaborati grafici.

Detti documenti, nessuno escluso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare per averne già preso visione, esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto, vengono sottoscritti dalle parti e si trovano depositati presso il Dipartimento 2 - Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni,

le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività di progettazione durante il suo svolgimento.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

**ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, prorogato per ulteriore giorni 20 (venti), come da determinazione dirigenziale n. 539 del 08 maggio 2017, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti normative.

In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

**ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli

articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune inoltre ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal

Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

**ARTICOLO 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, qualora a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura emerga a carico dei soggetti controllati la sussistenza degli elementi di cui all'art. 92, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

**ARTICOLO 12: Clausola arbitrale.**

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è il Tribunale di Vibo Valentia.

**ARTICOLO 13: Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione

definitiva dell'importo di €. 10.955,00 (euro diecimilanovecentocinquanta cinque/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 1047844, rilasciata dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A – Agenzia di Patamia - Catanzaro, in data 20 aprile 2017.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50%, perché in possesso della certificazione ISO 9001:2008 n. 03127, rilasciata, in data 27 maggio 2016, data di prima emissione, con scadenza in data 26 maggio 2019, esibita in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

#### **ARTICOLO 14: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, polizza R.C.T. n. 1048280, per un massimale assicurato di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), emessa in data 21 aprile 2017, dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A – Agenzia di Patamia - Catanzaro, dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ARTICOLO 15: Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.**

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo d'acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti. Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la

Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. In ogni caso verrà applicato l'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**ARTICOLO 17: Domicilio dell'Appaltatore.**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore è la sede legale di San Nicola da Crissa (VV), Via Roma, n. 43, pec: [pascercisas@ticertifica.it](mailto:pascercisas@ticertifica.it) - tel. 0963/778805.

**ARTICOLO 18: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 19: Norme di chiusura.**

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed al Computo Metrico Estimativo, allegati al presente contratto in formato digitale. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

**ARTICOLO 20: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede



l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 21: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 17 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale ed ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- PER LA DITTA: **Sig. Mario Pasceri, nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**